

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-533 del 30/01/2026
Oggetto	Concessione di occupazione di aree demaniali ad uso area cortiliva recintata con manufatti vari a servizio di un impianto di lavorazione inerti in loc. il Pioppo nel Comune di Castellarano (RE). Corso d'acqua: Fiume Secchia, rio del Palazzo e rio della Pioppa. Titolare: F.A.T.A. Inerti Srl. Codice pratica: RE15T0037
Proposta	n. PDET-AMB-2026-567 del 30/01/2026
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- l'Aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po e del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia", approvato con Decreto della Segreteria generale dell'Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po n. 49 del 13/04/2022;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

– la d.D.T. Arpae n. 415/2024 di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio della Direzione Tecnica che ha conferito in particolare l’incarico di funzione dell’unità “Coordinamento procedimenti amministrativi delle aree del Demanio idrico e controlli su utilizzi senza titolo del Demanio idrico” secondo le modalità specificate nella d.D.G. Arpae n. 26/2024.

PRESO ATTO della dell’istanza del 21/10/2015 registrata al prot. regionale PG.2015.773685 con cui la ditta F.A.T.A. Inerti SRL, con sede legale in loc. Il Pioppo a Castellarano (RE) e P.IVA 05826770488, ha chiesto il rinnovo con variante e con cambio di titolarità della concessione per occupazione di aree demaniali in sinistra idraulica del Fiume Secchia ad uso aree di servizio dell’impianto esistente di lavorazione inerti e riciclo/recupero di rifiuti speciali non pericolosi (pratica RE15T0037). L’istanza è stata successivamente integrata e modificata in data 18/08/2022, con nota PG/2022/136113 a seguito della realizzazione nell’area in oggetto della ciclovia del Secchia, di cui alla concessione RE18T0022 rilasciata all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

PRESO ATTO inoltre che la ditta F.A.T.A. Inerti SRL è subentrata alla ditta Pescale S.p.A. (successivamente trasformata in I Pioppi Srl) con decorrenza 09/07/2010 a seguito di sottoscrizione di contratto di affitto ramo d’azienda, relativamente ad una parte delle attività svolte in loc. Il Pioppo in Comune di Castellarano in continuità agli usi consentiti su parte delle aree delle concessioni pregresse codice REPPT0516 e REPPT0509.

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 36 del 21.02.2018 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l’area oggetto di concessione non rientra in zona ZSC e ZPS in base alla d.G.R. 1174 del 10/07/2023;

PRESO ATTO dell’assenso espresso dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta idraulico nota prot. Arpae PG/2025/206130 del 20/11/2025) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per l'utilizzo pregresso delle aree ed il canone per l'anno 2026;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 3.882,61 in data 28/01/2026;

DATO ATTO che

- in data 27/11/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla F.A.T.A. Inerti SRL, con sede legale in loc. Il Pioppo a Castellarano (RE) e P.IVA 05826770488 la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del fiume Secchia, del rio del Palazzo e del rio della Pioppa site in loc. Il Pioppo nel Comune di Castellarano (RE), catastalmente identificate al fg. 52 parte e fronte mappali 76 e 79 per complessivi 13.349 mq ad uso area cortiliva con recinzione, deposito materiale inerte, vasche di sedimentazione, un attraversamento tombinato del rio Palazzo, manufatti di scarico e condotte delle acque reflue domestiche Sd2 ed industriali Si1 nel Rio della Pioppa, la rete di adduzione dal pozzo in subalveo alla cisterna nonché la rete di distribuzione da quest'ultima agli impianti a servizio dell'attività di lavorazione inerti e riciclo/recupero di rifiuti speciali non pericolosi; codice pratica RE15T0037;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante,

come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 29/01/2026 (PG/2026/18467 del 30/01/2026);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 3.882,61 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 3.882,61 euro;
6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, d.lgs. 159/2011;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a F.A.T.A. Inerti SRL, con sede legale in loc. Il Pioppo a Castellarano (RE) e P.IVA 05826770488 (cod. pratica RE15T0037).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce ai corsi d'acqua fiume Secchia, rio del Palazzo e rio della Pioppa, individuata al fg. 52 parte e fronte mappali 76 e 79, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 13.349, è destinata ad uso ad uso area cortiliva recintata, deposito materiale inerte, un attraversamento tombinato del rio Palazzo, vasche di sedimentazione, manufatti di scarico e relative condotte delle acque reflue domestiche Sd2 ed industriali Si1 nel Rio della Pioppa ed un manufatto di attraversamento del rio del Palazzo, la rete di adduzione dal pozzo in subalveo alla cisterna nonché la rete di distribuzione da quest'ultima agli impianti a servizio dell'attività di lavorazione inerti e riciclo/recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 3.882,61 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza

preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Qualora la ditta debba attraversare con mezzi d'opera il percorso ciclabile esistente "Ciclovía ER13" per raggiungere la vasca di sedimentazione dovrà utilizzare l'apposito cancello da realizzarsi, previa acquisizione dei titoli abilitativi necessari, lungo la recinzione perimetrale e dovrà adottare una serie di cautele per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della ciclovía in conformità al Codice della Strada e alle normative sulla sicurezza nei cantieri. In particolare :

- l'area di attraversamento deve essere chiaramente segnalata (segnali di pericolo, di obbligo e di indicazione) che avvisi i ciclisti ed i pedoni della presenza dell'attraversamento e i conducenti dei mezzi d'opera della necessità di prestare particolare cautela. La segnaletica deve essere ben visibile, anche di notte, se necessario con luci o materiali riflettenti;
- l'area di attraversamento, quando necessario, deve essere delimitata fisicamente per canalizzare i flussi e prevenire accessi impropri. Deve essere garantita un'adeguata visibilità reciproca tra i conducenti dei mezzi e i ciclisti in avvicinamento, eliminando eventuali ostacoli visivi;

- in funzione dell'intensità del traffico ciclistico e veicolare, potrebbe essere necessaria la presenza di movieri (personale addetto alla gestione del traffico) che gestiscano l'attraversamento, fermando il traffico sulla pista ciclabile durante il transito dei mezzi d'opera e viceversa;
- i conducenti dei mezzi d'opera devono sempre dare la precedenza ai ciclisti e ai pedoni che transitano sulla pista ciclabile, rallentando fino a fermarsi se necessario, prima di impegnare l'attraversamento e devono operare a una velocità estremamente ridotta (passo d'uomo) per poter reagire prontamente a situazioni impreviste;
- la ditta F.A.T.A. INERTI SRL deve assicurarsi che l'attraversamento sulla pista ciclabile sia mantenuto pulito da detriti, fango o materiali che possano creare pericolo (es. scivolamento) per i ciclisti;
- qualora la superficie dell'attraversamento della pista ciclabile venga danneggiata dal transito dei mezzi d'opera essa dovrà essere prontamente ripristinata a spese della ditta F.A.T.A. INERTI Srl senza creare dislivelli o irregolarità pericolose per i ciclisti;
- i conducenti dei mezzi d'opera devono essere informati e formati specificamente sulle procedure di attraversamento in sicurezza e tale attività deve essere prevista nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dell'impianto/cantiere;
- ulteriori prescrizioni potranno essere imposte dal Comune di Castellarano o dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. Arpae PG/2025/206130 del 20/11/2025 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore sicurezza territoriale e protezione civile Emilia - Ufficio di Modena:

“Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie e richieste dalla normativa vigente, il nulla-osta idraulico al rinnovo della concessione in variante e cambio titolarità, rif. RE15T0037, per l’occupazione di aree demaniali di pertinenza del fiume Secchia, del rio del Palazzo e del rio della Pioppa, come identificate in premessa, ad uso area cortiliva, deposito materiale inerte, vasche di sedimentazione a servizio dell’attività di frantoio e relativa recinzione di separazione della Ciclovía ER 13, cancello di ingresso alla vasca di sedimentazione rimasta interclusa, nonché manufatti di scarico delle acque reflue domestiche Sd2 ed industriali Si1 nel rio della Pioppa, manufatto di tombinamento per attraversamento rio del Palazzo e utilizzo aree di risulta, condotta di adduzione della risorsa idrica dal pozzo in subalveo alla cisterna e di distribuzione da quest’ultima agli impianti, in conformità agli elaborati tecnici presentati così come richiamati in premessa, in subordine all’osservanza delle sottoelencate prescrizioni:

- 1. il Richiedente dovrà provvedere alla realizzazione di adeguate opere di protezione da fenomeni erosivi e sistemazione della sponda in corrispondenza di entrambi i manufatti di scarico Sd2 e Si1 nel rio della Pioppa, prevedendo contestualmente una opportuna sagomatura del tratto terminale della tubazione di cui al recapito Sd2 affinché la stessa risulti perfettamente integrata alla sponda del corpo idrico ricettore senza fuoriuscire dalla scarpata in cui è inserita, trasmettendo debita documentazione fotografica attestante l’intervento effettuato comprovante suddette sistemazioni ad ARPAE e allo scrivente UT (preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo*

stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it), nelle tempistiche che vorrà comunicare ARPAE titolare del procedimento, e comunque entro 90 giorni dal ricevimento della presente;

2. *il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di scarico nel rio della Pioppa in corrispondenza degli stessi, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento dello stesso in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare alle opere a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;*
3. *i lavori nell'alveo e sulle sponde del rio della Pioppa che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti di scarico nel suddetto corpo idrico, nonché la manutenzione della sponda e la realizzazione delle opere a protezione della stessa da fenomeni erosivi in corrispondenza degli scarichi per un congruo tratto a monte e a valle, nonché dell'intero tratto prospiciente l'occupazione demaniale di cui trattasi, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità degli scarichi stessi ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;*
4. *tutte le misure e gli accorgimenti atti a garantire l'utilizzo dell'attraversamento carrabile del rio del Palazzo in condizioni di sicurezza sono a carico del Richiedente, che dovrà verificare periodicamente le condizioni dello stesso e la transitabilità ai mezzi, in particolare a seguito di eventi di piena;*
5. *il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attraversamento, al fine di mantenere lo stesso in condizioni di efficienza e garantire il buon regime idraulico del rio del Palazzo nel tratto interessato, comunicando allo scrivente*

Ufficio ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo;

- 6. il Richiedente dovrà garantire il mantenimento della sezione idraulica dell'attraversamento del rio del Palazzo, provvedendo a suo carico alla rimozione periodica di eventuali depositi e sedimenti o altri materiali trasportati dalla corrente che possano creare ostacolo al regolare deflusso delle acque e ridurre la capacità di deflusso, ivi compresa la regolare pulizia e manutenzione di un congruo tratto a monte e a valle dello stesso, anche tramite opportuni interventi di manutenzione della vegetazione ripariale e rimozione di eventuali depositi, sedimenti o accumuli che possano creare ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
- 7. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;*
- 8. alla luce degli esiti degli approfondimenti condotti rispetto al rio del Palazzo, si precisa che le opere e gli usi previsti non dovranno comportare interferenze negative o creare ostacolo al regolare deflusso delle acque da esso convogliate, e dovrà pertanto essere garantita la corretta regimazione dei deflussi superficiali afferenti a suddetto corpo idrico;*
- 9. si intende in capo al Richiedente la messa in opera di adeguati impedimenti agli impianti produttivi volti ad evitare l'ingresso alle persone non autorizzate; dovrà comunque essere garantito l'accesso alle aree in concessione del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, per i quali si rende necessario l'accessibilità ed il transito nell'area demaniale concessa, compresi mezzi ed imprese da questo incaricati;*

10. *in considerazione della prossimità delle aree con il percorso della Ciclovía del fiume Secchia, stante la fruizione pubblica di quest'ultima, il Richiedente dovrà avere particolare cura nell'effettuare la manutenzione periodica dell'area e della vegetazione ivi presente anche nelle immediate vicinanze, al fine di consentire l'uso in condizioni di sicurezza, mantenendo sollevata la scrivente Agenzia da ogni vertenza;*
11. *è vietata l'occupazione delle aree demaniali con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nell'istanza di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente Ufficio;*
12. *l'area demaniale concessa deve essere mantenuta in condizioni di decoro, pulita e libera da qualsiasi tipo di materiale che possa essere trascinato da eventuali piene o riversarsi in alveo e quindi creare ostacolo al regolare deflusso delle acque; dovranno inoltre essere adottati a cura del Richiedente tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eventuali fenomeni di dispersione in alveo o sulle sponde di materiali dovuti ad esempio ad eventi meteorologici intensi (vento di forte intensità, temporali...);*
13. *l'utilizzo delle aree non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;*
14. *qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali, e/o franamenti nell'alveo dei corsi d'acqua per cause da imputarsi all'uso di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;*
15. *il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione all'utilizzo dell'area demaniale concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;*
16. *per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise dei corsi d'acqua, dovranno essere predisposti a carico del Richiedente tutti gli accorgimenti necessari affinché l'uso concesso possa svolgersi senza pericolo alcuno per persone,*

animali e cose;

- 17. il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it> ed a vigilare l'area, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo, ivi compresi il preventivo allontanamento di mezzi, nonché la sospensione dell'utilizzo dell'area fino a quando non si siano ripristinate condizioni di sicurezza; ogni responsabilità per l'utilizzo delle aree anche in caso di allerte emesse ed in corso di validità è totalmente a carico del Richiedente;*
- 18. il Richiedente è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del terreno oggetto della concessione e ad apportare allo stesso, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela di interessi pubblici e di diritti privati entro il termine che quest'ultima potrà prevedere;*
- 19. l'utilizzo delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetto a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;*
- 20. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua e l'utilizzo delle aree demaniali in oggetto costituisce impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile le aree demaniali concesse ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere quanto risultasse ad impedimento della realizzazione suddetta;*
- 21. i lavori nell'alveo e sulle sponde dei corsi d'acqua che avessero per oggetto la conservazione delle aree demaniali finalizzate all'utilizzo in condizioni di sicurezza da parte del Richiedente, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente stesso, previo rilascio di specifico nulla osta/autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio;*

22. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere concordata con lo scrivente Ufficio la modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi al fine di definire l'opportunità di rimuovere definitivamente le opere posate e successivamente consegnata allo scrivente Ufficio apposita comunicazione di avvenuto ripristino secondo quanto accordato.

Si specifica che il presente nulla-osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle aree occupate e annesse opere nell'ambito della concessione in oggetto.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.